

**FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA
AZIENDA SPECIALE**

**CAMERA DI COMMERCIO
CAGLIARI**

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 10 del 28.05.2008)

Maggio 2008

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia

Art. 3 – Istituzione e aggiornamento elenco operatori economici

Art. 4 – Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia

Art. 5 – Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori affidabili in economia

Art. 6 – Divieto di frazionamento

Art. 7 – Modalità di esecuzione

Art. 8 – Preventiva di spesa e offerte

Art. 9 – Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo

Art. 10 – Offerte anomale

Art. 11 – Garanzie

Art. 12 – Forma del contratto

Art. 13 – Provvedimenti in casi di somma urgenza

Art. 14 – Piani della sicurezza

Art. 15 – Esecuzione dell'intervento

Art. 16 – Oneri fiscali

Art. 17 – Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 254/2005 che stabilisce all'articolo 71: *"I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi"*.
2. I suddetti criteri sono stati stabiliti sulla base delle indicazioni fornite all'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006 di seguito denominato "codice".

ART. 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000,00 euro (euro cinquantamila/00).
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici ossia a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.

ART. 3 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1. E' istituito l'elenco dei fornitori di beni e servizi e degli affidatari dei lavori in economia con validità temporale minima di un anno.
2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'azienda.
3. L'elenco è formato e aggiornato a cura del Responsabile dei Servizi generali. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, sul sito web dell'azienda ed eventualmente sulla stampa locale. Agli aspiranti è richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
4. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale, a tal fine viene predisposto apposito avviso.
5. Le richieste di inserimento sono valutate da apposita commissione composta da tre membri tra cui il Direttore Generale o suo delegato, il Responsabile dei Servizi Generali e un Responsabile del Servizio cui faranno capo le procedure di affidamento e acquisizione in economia.

6. L'ordine di inserimento delle ditte richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
7. Le ditte inserite negli elenchi come sopra formati sono invitate a presentare offerta curando la rotazione tra le medesime.
8. E' fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato/gare informali anche ditte non comprese negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria.
9. In sede di gara informale o trattativa diretta gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità previste dalla normativa vigente il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.
10. La cancellazione dall'albo può essere disposta dal Responsabile dei servizi generali nei seguenti casi:
 - venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
 - l'impresa senza valida motivazione, non presenta offerta in due gare consecutive;
 - su richiesta scritta dell'impresa.

ART. 4 - TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA INERENTI A BENI E SERVIZI AFFIDABILI IN ECONOMIA

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, inferiore a euro 206.000,00 (euro duecentoseimila/00):
 - a) Acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per edifici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici;
 - b) Arredo e manutenzione di aree verdi, interventi di giardinaggio in genere;
 - c) Acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti e componenti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura del relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, motorizzazione di cancelli e portoni, apparati e sistemi di allarme;
 - d) Spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, ed energia elettrica anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
 - e) Acquisto di generi di cancelleria e di accessori d'ufficio;
 - f) Spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione di aree, infrastrutture e mezzi; smaltimento dei rifiuti e di materiali di qualunque natura;
 - g) Servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione; spese per stampa e diffusione di documenti e stampati; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali; acquisto,

noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia e stampa, fotolitografia, fotocomposizione, copie eliografiche, scansioni; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di computer, fotocopiatrici, apparecchiature multimediali, apparecchiature fotografiche e di ripresa, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e parti di ricambio;

- h) Spese postali e telefoniche;
- i) Acquisto e rilegature di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- j) Pubblicazione di bandi di gara e di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- k) Spese per l'organizzazione e partecipazione a conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie e manifestazioni in genere;
- l) Spese di rappresentanza, acquisto di medaglie ed oggetti per premi, addobbi floreali, bandiere, spese necessarie all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- m) Spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni;
- n) Polizze di assicurazione e fidejussioni;
- o) Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli, macchine operatrici ed elettromeccaniche ed attrezzature; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti e lubrificanti; materiale vario di consumo; spese per lavaggio di automezzi;
- p) Spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio; immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- q) Spese per la vigilanza anche armata e la guardiania;
- r) Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- s) Spese per servizi di ristorazione e di buffet; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- t) Spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- u) Spese per l'igiene e la pulizia dei locali, medicinali e prodotti sanitari;
- v) Spese per studi, consulenze specialistiche, ricerche e indagini nel settore tecnico;
- w) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- x) Acquisizione di beni e servizi assimilabili, non compresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni della Fiera o comunque compresi nelle tipologie di cui all'articolo 125 comma 10 del codice. ;

ART. 5 - TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA INERENTI AI LAVORI AFFIDABILI IN ECONOMIA

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi indispensabili o urgenti per il funzionamento della Fiera, ovvero quando le relative opere siano da considerare di modesta rilevanza ovvero per opere ricorrenti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture della Fiera, nei limiti e secondo le tipologie delle categorie generali di cui all'articolo 125 comma 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per l'intervento di ripristino. I lavori in economia sono ammessi entro l'importo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00); qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere e impianti, gli stessi sono ammessi per importi non superiori a euro 100.000,00 (euro centomila/00).
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a) Viabilità e piazzale:
 - Ripristino del manto stradale e rifacimento della pavimentazione per degrado o a seguito di interventi di manutenzione;
 - Esecuzione di segnaletica orizzontale e installazione di segnaletica verticale;
 - Manutenzione di barriere e protezioni stradali;
 - Manutenzione realizzazione di opere per recinzione esterna e accessi carrabili o pedonali.
 - b) Reti idrica e fognaria:
 - Manutenzione o sostituzione delle reti idrica e fognaria sia interrate che esterne;
 - Realizzazione di nuovi tratti delle reti idrica e fognaria ai fini del miglioramento del servizio o della sicurezza antincendio;
 - Sostituzione o installazione di nuove apparecchiature di pompaggio.
 - c) Fabbricati:
 - Manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, infissi e manufatti, modifica e adattamento dei locali;
 - Adeguamento alle norme di sicurezza statiche, impiantistica e di prevenzione incendi nonché di contenimento dei consumi energetici;
 - Demolizione di fabbricati o parti di essi.
 - d) Lavori in genere:
 - Realizzazione di aree verdi o di arredo urbano e interventi di manutenzione;
 - Lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione delle amministrazione nei lavori in appalto;
 - Lavori non compresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'articolo 125 comma 6 del codice.

ART. 6 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

- a) E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il responsabile del procedimento, qualora ritenuto necessario e comunque per interventi aventi importo superiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), cura lo studio e la compilazione di capitolati d'oneri e prestazionali ove verranno inserite le condizioni generali di esecuzione degli interventi. Potranno essere richiesti la formazione di campionari, perizie tecniche esecutive, prezziari ed altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
2. E' consentito il ricorso a procedure telematiche di acquisizione delle forniture, di cui al D.P.R. 101/2002, per gli importi di cui al presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento può coincidere con il responsabile del servizio competente qualora munito di delega da parte del dirigente.

ART. 8 - PREVENTIVI DI SPESA E OFFERTE

1. Il responsabile del procedimento provvede a richiedere la presentazione di preventivi di spesa e offerte, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei.
2. Il preventivo o le offerte di cui sopra devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento ad almeno tre operatori economici per importi sino a euro 50.000 e ad almeno cinque operatori economici per importi superiori, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici possono essere individuati dall'apposito elenco costituito presso l'azienda e sulla base di indagini di mercato.
3. E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) e il lavoro sia di importo inferiore a euro 40.000,00 (euro 40.000/00).
4. Le ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera di invito, da trasmettere anche a mezzo fax o posta elettronica, che conterrà le informazioni circa la natura dei lavori, servizi e/o forniture da eseguire, le condizioni e modalità di esecuzione, i termini contrattuali del rapporto con l'azienda e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di spesa. (modalità di pagamento, eventuale cauzione, penali, etc.). Le ditte possono inviare, entro il termine indicato, il preventivo di spesa o l'offerta per posta, fax o posta elettronica; in caso di lavori, forniture o servizi di importo superiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) le offerte devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro il termine stabilito nella richiesta di invito.
5. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, ORDINAZIONE E CONTRATTO DI COTTIMO

1. Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dovrà, nel caso in cui sia stata richiesta la presentazione di preventivi o offerte plurime, accertata la regolarità, scegliere secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta qualora ritenga, sulla base di idonei accertamenti, che le offerte non siano convenienti per l'azienda.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo o una sola offerta, darà corso all'esecuzione dell'intervento previa verifica della congruità del prezzo offerto.
3. Effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, il responsabile del procedimento provvede all'ordinazione con lettera o altro atto idoneo indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia tra cui:
 - l'inizio ed il termine;
 - il prezzo;
 - le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - le modalità di pagamento;
 - la eventuale cauzione;
 - altre eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
 - le eventuali penalità per ritardo e per il verificarsi di condizioni ritenute lesive per l'azienda;e tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare l'azienda in caso di inadempienza dell'assuntore.
4. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice. Nel caso di adozione di tale criterio i parametri adottati per la valutazione, e i relativi "pesi" sono indicati nella lettera di invito.
5. La commissione è composta da tre componenti, di norma individuati tra il personale dell'azienda, ed è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato. I commissari diversi dal presidente non devono avere svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; per tutti gli altri aspetti relativi alla nomina o funzionamento della commissione si rimanda all'articolo 84 del D.Lgs. 163/2006.
6. Il contratto di cottimo prevederà, altresì, l'obbligo del cottimista ad uniformarsi a sua cura e spese, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione, alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei minori, e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; l'obbligo di rispetto del piano della sicurezza e coordinamento, se esistente, o dei suoi elaborati

sostitutivi e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili.

ART. 10 - OFFERTE ANOMALE

1. Nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi di importo superiore a 20.000,00 (euro ventimila/00) e di lavori di importo superiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, commi 1 e 2 a seconda che il criterio sia del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Qualora il numero di offerte sia inferiore a cinque non si applica il comma precedente e l'azienda si riserva, così come specificato nella lettera di invito, la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'articolo 87 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il responsabile del procedimento, in sede di redazione della lettera di invito per la presentazione dei preventivi o delle offerte, stabilirà per contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) e per lavori di importo superiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), l'obbligo della costituzione di una cauzione provvisoria, da parte delle ditte partecipanti, di importo pari al 2% dell'importo a base di gara o dell'importo presunto dell'intervento.
2. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, devono costituire garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario quando le forniture e i servizi da affidare superano gli importi di cui al comma 1. L'importo della garanzia fideiussoria viene stabilito nella misura del 10% dell'importo complessivo dell'intervento al netto dell'IVA. Nel caso di offerta con ribasso sul prezzo a base d'asta superiore al 10% la garanzia è incrementata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 10% con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il responsabile del procedimento, in sede di richiesta dei preventivi di spesa o delle offerte, può introdurre a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria da parte della ditta assuntrice anche se i lavori, le forniture o i servizi non superano gli importi di cui al comma 1.
4. In caso di possesso, da parte delle ditte offerenti, di certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione di cui al comma 1 e la garanzia di cui al comma 2 sono ridotte del 50%.
5. La garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 12 - FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta.
2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) e per lavori qualora l'importo sia inferiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), avviene a mezzo di scrittura privata non autenticata, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici ovvero mediante la sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni.
3. Per i cottimi di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00) e per lavori qualora l'importo sia superiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila), il dirigente sottoscriverà un contratto di cottimo nella forma pubblica amministrativa.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi della vigente normativa, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata a pena di decadenza entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

ART. 14 - PIANI DELLA SICUREZZA

1. Per i lavori da eseguire in economia dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia; il piano della sicurezza dovrà essere redatto in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

ART. 14 - ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio che ne verificherà la regolarità.
2. Il direttore dei lavori dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.
3. Le fatture saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

ART. 15 - ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre non comprensivi di IVA.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare interna in materia.